

2. Definizione di salute pubblica

L'individuazione del concetto di "salute pubblica" è estremamente complesso: il problema infatti non è quello di stabilire l'esatta etimologia dell'espressione, ma di capire quali conseguenze negative derivino al consumatore qualora questo bene venga messo in pericolo da particolari condotte criminose. Innanzitutto è essenziale operare una distinzione tra "salute" ed "assenza di malattia". In ambito penalistico il concetto di salute pubblica e quello di malattia sono completamente diversi tra loro tanto che il legislatore ha ricondotto la prima di queste definizioni agli articoli 440, 442 e 444, mentre la seconda agli articoli 583 e 590 del Codice Penale.

La nozione di salute, a sua volta, trae fondamento non solo come già visto, dal dettato costituzionale (articolo 32), ma anche dalla definizione offerta nell'Atto Costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità firmato a New York il 22.07.1946; tale definizione è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.L.C.P.S. 1068/48; da questo Decreto si evince una significativa presa di posizione sul concetto di salute inteso quale "stato di completo benessere fisico, mentale, e sociale che non deve

arbitrariamente identificarsi con la completa assenza di malattie”. A sua volta questa concezione costituisce lo sviluppo di quanto contenuto nell’articolo 25 n. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che è la premessa fondamentale di ogni ordinamento giuridico democratico. D’ altra parte, se per un verso questa definizione è stata ritenuta ampiamente soddisfacente, per un altro la stessa è stata considerata generica ed imprecisa. In ogni caso, si verifica una situazione di pericolo per la salute non solo quando ricorre la possibilità che dalla condotta incriminata derivi una malattia nel corpo o nella mente, ma anche qualora venga messo in pericolo lo stato di benessere psicofisico e sociale del soggetto stesso. Diviene pertanto rilevante ogni disarmonia o squilibrio psicofisico così da determinare un’estensione dei fatti che possono ricadere sotto la previsione delle norme incriminative contemplate dal Codice Penale.

Dopo aver chiarito cosa deve intendersi per “stato di salute” ci si è impegnati onde stabilire quale debba essere il punto di riferimento cui rapportare questo concetto: secondo alcuni studiosi, esso dovrebbe essere riferito all’individuo c.d. “medio” ed in buona salute, mentre secondo altri, a

particolari categorie di individui quali per esempio i bambini o gli anziani. Nel primo caso entra in gioco un particolare alimento od un particolare ingrediente avuto riguardo della potenziale nocività dello stesso verso i loro assuntori abituali (es. la farina lattea per un lattante), mentre nell'altro non viene preso in considerazione nessun prodotto in particolare. Vi è poi che vorrebbe legare il concetto di "pericolosità" alle condizioni psicofisiche di un determinato soggetto. La soluzione intermedia appare come la più equilibrata: se non è possibile stabilire l'effettiva pericolosità di un alimento in riferimento all'uomo medio indistintamente e genericamente, non è neppure agevole ricondurre la nocività di una sostanza alle particolari condizioni di salute di un determinato soggetto.

La dottrina più autorevole in materia, escludendo il riferimento alla normalità assoluta, ha inteso attribuire rilevanza al pericolo cagionato da un determinato alimento nei confronti della categoria di soggetti che si nutrono dello stesso. Solo in questo modo è possibile valutare la pericolosità della sostanza senza incorrere in equivoci. Prendendo per esempio in considerazione una partita di carne bovina contenente una (illecita) quantità di estrogeni,

vi è un'altissima probabilità che le stesse vengano consumate da bambini e donne in stato di gravidanza; sicuramente gli estrogeni sono pericolosi per le suddette categorie di consumatori, “probabilmente” sono pericolose per il soggetto “medio, sano e nel pieno delle sue forze”. Quindi ciò che conta è distinguere tra categorie complesse e ben individuate, che inevitabilmente devono essere tenute in considerazione, e situazioni particolari che non possono intervenire a definire il concetto di salute: si pensi ad un soggetto allergico che può rischiare la morte per “shock anafilattico” se si ciba di alimenti quale il pane aromatizzato al sesamo: nessuno potrebbe ritenere integrato il reato di cui all'articolo 444 del Codice Penale da parte del commerciante che pone in vendita tale tipo di pane, solo perché una percentuale irrilevante di persone è allergica a questa sostanza. In altri termini, la “pericolosità” va definita escludendo le situazioni eccezionali o anormale, e tenendo conto invece di ampie categorie di soggetti, avuto riguardo delle particolari condizioni di ognuna di esse, tralasciando parimenti le situazioni troppo generalizzate. Conseguentemente, è pericolosa per la salute pubblica la sostanza che può creare un perturbamento nello stato di

benessere psico-fisico anche di soggetti non medi, ma appartenenti a categorie generali di cittadini. Per quanto riguarda sostanze alimentari e bevande che pur essendo legalizzate, possono risultare dannose per particolari categorie di persone, (anziani, malati etc...), sarà il soggetto a dover difendersi da tale pericolosità evitandone l'assunzione.

Nel caso di contraffazioni o adulterazioni alimentari, invece la sostanza pericolosa è introdotta surrettiziamente, e il soggetto a rischio si trova nell'impossibilità di difendersi, proprio perché consuma il prodotto per apportare al proprio organismo un certo contributo calorico, ed invece, senza saperlo, turba il proprio delicatissimo equilibrio ormonale.

La tutela penale pertanto, è giustificata a favore di quei soggetti che si trovano in una particolare situazione di debolezza, tale da ritenere del tutto ingiustificata ed inaccettabile un'esposizione al pericolo derivante dall'assunzione di sostanze nocive.

Il principio che compito dello Stato sia anche quello di rimuovere le condizioni che determinano il venir meno dell'effettiva uguaglianza tra i cittadini, non può non far ritenere necessario un atteggiarsi dell'intervento repressivo penale

che tenga conto delle situazioni particolari di debolezza e di maggior esposizione a rischi; sembra dunque inevitabile che il nostro legislatore penale sia chiamato a proteggere con maggior efficacia proprio quelle situazioni che più sono esposte ad aggressioni o lesioni. In questo modo è possibile realizzare l'effettivo stato di benessere fisico, psichico e sociale che permette lo sviluppo armonico di tutte le funzioni dei cittadini, avuto particolare riguardo delle categorie di soggetti che versano in situazioni meritevoli di tutela, a prescindere da situazioni di anormalità o eccezionalità.